



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Ordinanza n. 216 del 27 dicembre 2024

“Disciplina delle misure in favore del controllo, della sicurezza e dell’innovazione nei cantieri, ai sensi dell’art. 35 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016”

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235, e prorogato con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l’esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante *“Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”*, in particolare l'articolo 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*octies* all’articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2024;

Visto l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016;

Visti, considerati e tenuto conto dei seguenti articoli del citato decreto-legge n. 189 del 2016:

- articolo 30 che, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di

contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione, ha istituito nell'ambito del Ministero dell'interno, una apposita Struttura di Missione, ora Struttura per la prevenzione antimafia, competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia e che assicura, con competenza funzionale ed esclusiva, il coordinamento e l'unità di indirizzo delle sopra richiamate attività, in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle Province interessate dagli eventi sismici occorsi nel 2016;

- articolo 35, commi 1 e 3, che dispone che la realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e che le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici e privati danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, L'Aquila e Teramo;

- articolo 35, comma 6, il quale dispone che *“le imprese sono tenute a fornire ai propri dipendenti un badge, con un ologramma non riproducibile, riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia e in particolare di quanto previsto dagli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi”*;

- articolo 35, comma 8, secondo cui *“Presso le prefetture interessate sono stipulati appositi protocolli di legalità, al fine di definire in dettaglio le procedure per l'assunzione dei lavoratori edili da impegnare nella ricostruzione, prevedendo altresì l'istituzione di un tavolo permanente”*;

- articolo 35, comma 8-bis (introdotto dall'articolo 36, comma 2-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56), il quale stabilisce che *“Ai fini del presente articolo e per la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori del settore edile, il Commissario straordinario adotta specifiche misure per il controllo e la sicurezza nei cantieri, comprese forme di monitoraggio dei flussi della manodopera, anche tramite tecnologie innovative a carico delle imprese di cui al comma 3. Tali misure possono prevedere la comunicazione e lo scambio di informazioni con autorità, enti pubblici, parti sociali e datori di lavoro. Il Commissario straordinario adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le misure di cui al presente comma con provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, mediante i quali sono definiti anche i tipi di informazioni trattate e i soggetti obbligati alla raccolta o alla comunicazione. Gli esiti del monitoraggio dei flussi di manodopera sono messi a disposizione della Struttura di cui all'articolo 30 e delle prefetture - uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, anche ai fini dell'esercizio del potere di accesso previsto dall'articolo 93 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dell'Ispettorato nazionale del lavoro, secondo modalità stabilite mediante accordi con il Commissario straordinario”*;

Visto, altresì, il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed in particolare:

- l'articolo 18, comma 1, lettera u), il quale dispone che nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, i lavoratori siano muniti di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

- l'articolo 20, comma 3, che dispone che i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Obbligo che grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto;

- l'articolo 26, comma 8, che prevede analoghi obblighi per il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, ed in particolare l'articolo 5 che definisce gli elementi identificativi degli addetti nei cantieri che devono essere contenuti nella tessera di riconoscimento di cui al citato articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 81 del 2008;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Codice dei contratti pubblici”*;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*, entrato in vigore il 1 aprile 2023 ed efficace a decorrere dal 1 luglio 2023;

Vista la Delibera CIPE n. 58 del 3 agosto 2011, recante *“Programma delle infrastrutture strategiche (L. 443/2001 e s.m.i.). Approvazione linee guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia ex art. 176, comma 3, lett. e), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.”*;

Vista l'Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con cui è stato approvato il Testo Unico della Ricostruzione Privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto correzioni, modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 131 del TURP, che disciplina le modalità di rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Cassa edile competente per territorio, attestante che l'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa per l'esecuzione dell'intervento sia congrua rispetto all'importo delle opere da eseguire od eseguite;

Vista l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante *“Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*;

Ritenuto necessario definire nel dettaglio un puntuale monitoraggio dell'attività svolta nei cantieri con riferimento alla tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori del settore edile e individuare strumenti volti a contrastare, oltre il lavoro irregolare, anche possibili fenomeni di infiltrazione criminale e mafiosa;

Vista l'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021, recante “*Disposizioni relative alle attività delle imprese operanti nella ricostruzione e integrazioni delle ordinanze vigenti in materia di ripresa delle attività produttive danneggiate dal sisma*”, ed in particolare l'art. 16;

Ravvisata l'esigenza di integrare l'esistente Piattaforma della Struttura Commissariale (GE.DI.SI.) con uno strumento che consenta di monitorare i flussi della manodopera nei cantieri;

Ritenuto prioritario l'obiettivo di consolidare e, laddove possibile, rafforzare strumenti e modelli organizzativi per garantire la regolarità del lavoro e la tutela dell'occupazione;

Ravvisata l'esigenza, a tal fine, di definire, in connessione alle procedure per l'assunzione dei lavoratori edili, le modalità del monitoraggio dei flussi della manodopera, con particolare riferimento al tema della regolarità contributiva e assicurativa ed al puntuale rispetto del contratto collettivo di lavoro;

Considerato che tale monitoraggio è funzionale anche all'attività della Struttura per la prevenzione antimafia finalizzata alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia e degli appalti;

Considerato, altresì, che il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro e di regolarità contributiva e previdenziale possono essere indizi sintomatici della infiltrazione mafiosa nell'ambito degli appalti della ricostruzione;

Considerata, quindi, l'esigenza di predisporre una pianificazione delle modalità di monitoraggio dei cantieri attraverso l'implementazione dell'apposita sezione della piattaforma digitale GE.DI.SI.;

Visti l'articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e l'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento del 23 dicembre 2024;

DISPONE

Articolo 1

Sezione “Monitoraggio Cantieri” della Piattaforma GE.DI.SI.

1. Nell'ambito della Piattaforma GE.DI.SI. è istituita la Sezione “*Monitoraggio Cantieri*” finalizzata a garantire modalità uniformi di applicazione di sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri allo scopo di:

- a) contrastare fenomeni di illegalità e/o di elusione normativa di qualsiasi forma che potrebbero inserirsi in tutte le fasi dell'appalto di opere, servizi e forniture;
- b) contribuire a migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro nei cantieri, prevenire fenomeni infortunistici, sostenere iniziative di informazione verso la committenza pubblica e privata.

Articolo 2

Alimentazione dei dati della Sezione “Monitoraggio Cantieri”

1. Ciascun operatore economico provvede a nominare il “*Referente di cantiere*”, incaricato di gestire il “*Settimanale di cantiere*”, di cui alla delibera CIPE n. 58 del 2011, che contiene, per ciascuna settimana:
 - a) i dati delle imprese presenti sul cantiere;
 - b) i dati relativi alla forza lavoro odierna e se viene applicato il contratto CCNL edilizia;
 - c) i dati relativi ai mezzi presenti;
 - d) i dati relativi al “*Badge di cantiere digitale*”, tessera di riconoscimento, anche in formato digitale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di tutti i lavoratori autonomi e subordinati, compresi quelli in distacco ed in somministrazione, che lavoreranno nei cantieri della ricostruzione, indipendentemente dal CCNL applicato, in regime di contratto di appalto o di subappalto.
2. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o altre forme di esecuzione congiunta dei lavori da parte di più operatori economici, il “*Referente di cantiere*” è nominato dall’operatore economico capofila.
3. Le Casse Edili, per mezzo di apposito gestionale interoperabile digitalmente con GE.DI.SI. e app mobile messi a disposizione della Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE), comunicano alla Sezione “*Monitoraggio Cantieri*” l’elenco delle persone che possono accedere per ogni cantiere, nonché l’insieme delle letture dei badge così come indicato dal Documento Tecnico, All. sub 1) alla presente Ordinanza.
4. Il “*Badge di cantiere digitale*” sarà fornito a tutti i lavoratori autonomi e subordinati, compresi quelli in distacco ed in somministrazione, che lavoreranno nei cantieri della ricostruzione, indipendentemente dal CCNL applicato, in regime di contratto di appalto o di subappalto, secondo le indicazioni previste dal Documento Tecnico.
5. Il flusso informativo dei dati raccolti attraverso il nuovo sistema di rilevazione delle presenze di cui al “*Badge di cantiere digitale*” comporta l’aggiornamento automatico del Settimanale di Cantiere.

Articolo 3

Accesso alla Sezione “Monitoraggio Cantieri”

1. La Struttura di missione per la prevenzione antimafia di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 accede alle informazioni contenute nella Sezione “*Monitoraggio Cantieri*” per l’attività di analisi info-investigativa tendente all’emersione, anche attraverso l’accesso ai cantieri e ai conseguenti controlli mirati, di situazioni indizianti un potenziale condizionamento mafioso.
2. Le informazioni contenute nella Sezione “*Monitoraggio Cantieri*” sono utilizzate dalle Forze di polizia e dal Gruppo Interforze presso la Prefettura territorialmente competente per:
 - a) verificare la proprietà dei mezzi e il personale con la relativa posizione lavorativa;
 - b) incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie o illeciti.
3. Ai fini di cui al precedente comma, e fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, il Gruppo Interforze può:
 - a) calendarizzare incontri periodici con il “*Referente di Cantiere*”;
 - b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, ulteriori controlli ritenuti necessari, d’intesa con la Prefettura competente per territorio.

4. Le Prefetture territorialmente interessate dai lavori di ricostruzione accedono alla medesima sezione di informazioni per le finalità di cui all'articolo 35, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per l'accertamento dei profili indizianti della infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 159 del 2011.

5. Ai sensi dell'articolo 35, comma 8-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, il Commissario Straordinario e l'Ispettorato nazionale del lavoro sottoscrivono appositi accordi per stabilire le modalità di messa a disposizione degli esiti del monitoraggio dei flussi di manodopera sulla base delle informazioni contenute nella Sezione *"Monitoraggio Cantieri"*.

6. Nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Commissario Straordinario può sottoscrivere specifici accordi con altri soggetti pubblici o privati per consentire l'accesso alla Sezione *"Monitoraggio Cantieri"* per il compimento di funzioni di pubblico interesse, per l'esercizio di pubblici poteri agli stessi attribuiti, ovvero per garantire un più efficace esercizio dei poteri attribuiti al Commissario Straordinario e il raggiungimento delle finalità di pubblico interesse dallo stesso perseguite.

Articolo 4 ***Comitato di Coordinamento***

1. Per il monitoraggio delle verifiche effettuate e per la definizione degli indirizzi strategici da realizzare è istituito un Comitato di Coordinamento presieduto dal Commissario Straordinario e del quale fanno parte il Direttore della Struttura di missione per la prevenzione antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, un rappresentante della Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili e due rappresentanti delle Parti Sociali (Organizzazioni sindacali ed Associazioni datoriali), o loro delegati.

Articolo 5 ***Innovazione e semplificazione***

1. In linea con le politiche della *"Agenda Digitale Italiana ed Europea"* e le politiche di innovazione del settore pubblico, previa intesa con le competenti autorità pubbliche, il Comitato di Coordinamento elabora progetti e iniziative pilota per il potenziamento della piattaforma per il monitoraggio dei cantieri, a partire dalla digitalizzazione del *"Piano di controllo coordinato del cantiere e del sub-cantiere"*, e per la sperimentazione di nuove tecnologie in favore dei lavoratori al fine di implementare il processo di automazione e semplificazione dei processi e dei relativi controlli e di garantire gli adeguati livelli di sicurezza sul posto di lavoro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, il Commissario Straordinario può sottoscrivere appositi protocolli con l'INAIL, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, la Struttura di missione per la prevenzione antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, l'ANAC e il Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 6 ***Modalità attuative***

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, le Casse Edili e la CNCE si adeguano alle disposizioni contenute nella stessa e garantiscono l'interoperabilità delle proprie piattaforme con la Sezione *"Monitoraggio Cantieri"* nella piattaforma GE.DI.SI.

2. Terminate le attività prodromiche di cui al precedente comma 1, il Commissario Straordinario approva con apposito decreto i documenti di *compliance* per il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.
3. Le disposizioni della presente Ordinanza si applicano ai cantieri:
 - a. della ricostruzione privata il cui decreto di concessione del contributo è stato rilasciato successivamente alla pubblicazione del decreto previsto dal comma 2;
 - b. della ricostruzione pubblica e degli edifici di culto il cui contratto di affidamento dei lavori è sottoscritto successivamente alla pubblicazione del decreto previsto dal comma 2.
4. Le imprese titolari dei cantieri si adeguano alle disposizioni della presente Ordinanza entro i termini di seguito indicati e decorrenti dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del decreto di cui al precedente comma 2:
 - a. 1 mese, per quanto concerne i cantieri il cui valore complessivo dei lavori è uguale o superiore a 500.000 euro;
 - b. 12 mesi, per quanto concerne i cantieri il cui valore complessivo dei lavori è uguale o superiore a 258.000 euro;
 - c. 24 mesi, per quanto concerne i cantieri il cui valore complessivo dei lavori è uguale o superiore a 150.000 euro;
 - d. 36 mesi, per quanto concerne tutti i restanti cantieri della ricostruzione.
5. Con decreto del Commissario Straordinario possono essere modificati i termini fissati nel presente articolo.

Articolo 7 ***Tutela dei dati personali***

1. Il Commissario Straordinario è titolare del trattamento dei dati personali effettuato mediante la piattaforma informatica GE.DI.SI. Il titolare assicura che il trattamento dei dati personali sia effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati, garantendo, in particolare, che siano rispettati i principi di protezione dei dati di cui agli articoli 5, 24 e 25 del regolamento (UE) 2016/679.
2. Il titolare del trattamento dei dati, cui competono le decisioni in merito ai mezzi del trattamento per il perseguimento delle finalità previste dalla legge, può, nei limiti previsti dalla presente Ordinanza, affidare specifiche operazioni di trattamento a soggetti terzi, che agiscono in qualità di responsabili del trattamento, previo accordo con gli stessi sulla protezione dei dati, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.
3. Per il trattamento dei dati personali degli interessati tramite la piattaforma informatica GE.DI.SI., il Commissario Straordinario adotta tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un'adeguata sicurezza in relazione ai trattamenti svolti.

Articolo 8 ***Formazione e start up processi innovativi***

1. Al fine di garantire un regolare sviluppo del processo individuato, una qualificazione adeguata dei lavoratori fondamentali per il corretto uso delle tecnologie e un incremento delle condizioni di sicurezza nei cantieri della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, il Commissario Straordinario cura l'implementazione delle seguenti azioni:

- a) formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, uso delle nuove tecnologie e cantiere digitale, da realizzarsi anche per il tramite delle Parti sociali e degli enti bilaterali paritetici territoriali specializzati sulla formazione, sicurezza e salute sul lavoro del settore dell'edilizia;
- b) attuazione delle attività sperimentali individuate dal Comitato di coordinamento così come specificato dal precedente articolo 5;
- c) realizzazione di misure previste nell'Accordo di collaborazione tra la Struttura di Missione ex articolo 30 della Legge n. 299 del 2016 e il Commissario Straordinario ai sensi del D.P.R. 14 febbraio 2020, sottoscritto in data 30 aprile 2021 in attuazione degli articoli 30 e 35 del decreto legge n. 189 del 2016;

2. Con decreti del Commissario Straordinario sono definite le modalità attuative delle azioni di cui al precedente comma 1.

3. Agli oneri discendenti dal presente articolo, per un importo massimo di euro 3.000.000,00, si provvede con le risorse residue di cui all'art. 23, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto, che presenta la necessaria disponibilità.

Articolo 9 ***Entrata in vigore***

1. La presente Ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei Conti. È pubblicata sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente Ordinanza è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli

DOCUMENTO TECNICO OPERATIVO "BADGE DI CANTIERE DIGITALE"

Premesse

Il presente documento, tecnico-operativo, regola i tipi di informazioni trattate, i soggetti obbligati alla loro raccolta e/o alla loro comunicazione e le modalità di funzionamento ed utilizzo del sistema informatico per la rilevazione delle presenze nei cantieri, oggetto dei Protocolli di intesa con le Prefetture interessate e i soggetti territoriali coinvolti (art. 35 DL189/2016).

Il presente documento disciplina nel dettaglio:

- i tipi di informazioni trattate e i soggetti obbligati alla loro raccolta e/o comunicazione;
- l'utilizzo del badge elettronico per la rilevazione delle presenze nei cantieri della ricostruzione post sisma;
- il flusso dei dati.

Badge di cantiere digitale

Tutti i lavoratori autonomi e subordinati, compresi quelli in distacco ed in somministrazione, che lavoreranno nei cantieri della ricostruzione post sisma, indipendentemente dal CCNL applicato, in regime di contratto di appalto o subordinato prima di accedere in cantiere, dovranno essere muniti di badge personale di riconoscimento in formato elettronico.

Il badge di cantiere digitale conterrà i dati così come previsto dal D.Lgs 81/2008 e sarà dotato di ologramma così come regolamentato dall'art 35 del D. Lgs 189/2016.

I dati contenuti saranno:

- a) dati anagrafici
 - a. Cognome e nome del lavoratore
 - b. Data e luogo di nascita (per stranieri solo lo stato estero di nascita)
 - c. Cittadinanza
 - d. Codice Fiscale
- b) immagine dell'Interessato raccolta tramite fotografia e associata al Badge;
- c) impresa di appartenenza e data di inizio del rapporto;
- d) cassa edile che ha emesso il badge
- e) Colore di identificazione (banda bianca per lavoratori edili, banda rossa per identificare i "lavoratori non edili")

Il badge sarà dotato della tecnologia NFC scrivibile (Near Field Communication). Il Comitato di coordinamento valuterà la possibilità tecnica di inserire anche il QR CODE nel layout del badge.

TAG identificativo

Il TAG, o codice identificativo del tesserino, non sarà stampato sul badge ma contenuto all'interno del Microchip e del QR CODE e sarà composto da una stringa numerica o alfa numerica di 16 caratteri.

I primi 4 caratteri del TAG saranno fissi ed identificheranno la CASSA EDILE sulla base della codifica nazionale Casse Edili già esistente. (es: N1C00, CASSA EDILE MACERATA ANO2 =CEDAM)

Il quinto carattere sarà anch'esso fisso, opzionale tra 1, 2, 3 in base alla categoria di appartenenza:

- 1 se si tratta di lavoratore EDILE
- 2 se si tratta di lavoratore NON EDILE
- 3 se si tratta di lavoratore AUTONOMO EDILE

Il resto della stringa sarà invece un numero incrementale gestito dal sistema di generazione dei badge.

Il badge di cantiere digitale sarà rilasciato solo ed esclusivamente dagli enti bilaterali coinvolti nella ricostruzione del cratere 2016 (art. 35 DL 189/2016) attraverso il gestionale unico dedicato messo a disposizione dalla Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE).

- Per i *lavoratori edili*, il badge sarà rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa presso cui il lavoratore edile risulterà avere una posizione attiva, attraverso il gestionale unico.
- Per i *lavoratori non edili* e per gli altri soggetti (es: lavoratori autonomi) che non avranno una posizione attiva in Cassa, la richiesta del badge dovrà essere formulata alla Cassa edile territorialmente competente. Questo potrà essere rilasciato tramite il gestionale unico.

Al termine dell'inserimento dei dati sul gestionale, sarà possibile richiedere l'emissione e la stampa del badge da ritirare presso l'ente bilaterale di emissione.

In fase di inserimento dei dati nel gestionale:

- se l'operaio dovesse risultare già in possesso di un badge elettronico associato alla stessa impresa, il gestionale non creerà un nuovo badge (es. operaio che opera in più cantieri di diverse provincie).

- se l'operaio dovesse risultare già in possesso di un badge elettronico associato a diversa impresa, il gestionale dovrà provvedere alla creazione di un nuovo badge (es. operaio assunto da altra impresa).

Il lavoratore avrà un solo badge, salvo il caso di pluralità di rapporti di lavoro.

Generato il badge il gestionale invierà i dati dell'operaio e l'identificativo del badge alla piattaforma GEDISI per l'associazione con l'impresa di appartenenza. Il flusso informativo dei dati raccolti attraverso il badge è da intendersi altresì finalizzato all'aggiornamento automatico del settimanale di cantiere.

Gli ulteriori dati necessari per la creazione di un badge elettronico, oltre a quelli previsti dal D.Lgs. 81/2008, sono:

- CCNL applicato (es. CCNL Edilizia Artigianato, CCNL Edilizia Cooperative, CCNL Edilizia Industria, CCNL Edilizia Piccola Industria, CCNL Metalmeccanico, CCNL Multiservizi, CCNL Verde e Florovivaisti, ecc...)
- Data fine rapporto per i contratti a tempo determinato, somministrati e distacchi.

Tali dati saranno necessari per la creazione dell'anagrafica dell'operaio all'interno della piattaforma GEDISI, ma non riportati nel lato stampato del badge.

Responsabilità personale della tenuta del Badge

- a) Tutti i lavoratori saranno dotati di un badge elettronico personale per la rilevazione della presenza;
- b) Il badge sarà strettamente personale e non cedibile;
- c) Il titolare sarà responsabile della sua custodia;
- d) In caso di furto o smarrimento del badge, il lavoratore dovrà darne comunicazione, entro 24 ore, alla Cassa competente, la quale sospenderà immediatamente l'efficacia del badge smarrito e provvederà all'emissione di un badge nuovo;
- e) Il tesserino dovrà essere ben conservato, possibilmente riposto in una custodia rigida, tenuto lontano da fonti di calore, dall'acqua, dai campi magnetici e non dovrà essere piegato o graffiato;
- f) Il personale con contratto a tempo determinato dovrà restituire il dispositivo alla scadenza del contratto stesso.

Uso del Badge

L'impresa affidataria sarà responsabile degli accessi in cantiere ed avrà a disposizione un applicativo software - APP di lettura multi-cantiere forniti dalla CNCE - da installare sul proprio Tablet o cellulare Smartphone dotati sia di tecnologia NFC che di lettura ottica.

L'APP conterrà al suo interno l'elenco dei cantieri che sono stati comunicati dall'impresa attraverso la DNL - denuncia di nuovo lavoro - nonché i relativi CUP (codice unico di progetto).

All'atto della timbratura dovrà essere prima selezionato il cantiere a cui la timbratura farà riferimento, poi passato il badge per la lettura.

L'APP eseguirà le letture dei badge e trasmetterà in cooperazione applicativa al gestionale unico dedicato messo a disposizione dalla CNCE, in modalità sicura SSL, le seguenti informazioni: il TAG identificativo del badge, data, orario, coordinate GPS e cantiere (abbinato al CUP).

La trasmissione dei dati avverrà in tempo reale. In mancanza di linea internet, i dati registrati verranno trasmessi successivamente ovvero alla prima presenza di copertura di rete Internet.

I lavoratori dovranno timbrare il badge al momento del primo accesso della giornata in cantiere/i.

Trasmissione telematica dato timbratura

L'APP eseguirà la lettura del badge.

Ogni singola lettura verrà trasmessa al gestionale unico dedicato messo a disposizione dalla CNCE.

Le timbrature raccolte dal sistema unico saranno trasmesse in cooperazione applicativa alla piattaforma GEDISI per l'aggiornamento del settimanale di cantiere (con cadenza giornaliera) e tutte le informazioni raccolte saranno condivise dalla piattaforma GEDISI ai sensi dell'art. 35 comma 8-bis del DL 189/2016 *“Gli esiti del monitoraggio dei flussi di manodopera sono messi a disposizione della Struttura di cui all'articolo 30 e delle prefetture - uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, anche ai fini dell'esercizio del potere di accesso previsto dall'articolo 93 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dell'Ispettorato nazionale del lavoro, secondo modalità stabilite mediante accordi con il Commissario straordinario”*.

Malfunzionamento dell'apparecchiatura

In caso di malfunzionamento dell'APP di lettura, andrà segnalata immediatamente la disfunzione alla Cassa Edile di competenza.

Durata del trattamento dei dati

I dati acquisiti, per le finalità precedentemente riportate, saranno conservati per tutta la durata della gestione straordinaria, così come definita dagli atti di legge nel tempo vigenti (art. 1, co. 4 del DL 189/2016 e s.m.i.). Alla cessazione della gestione straordinaria, i dati acquisiti saranno mantenuti per ulteriori 10 anni.